

CONFERME NELLE FUNZIONI SEMIDIRETTIVE

1.- Fasc. n. 109/QS/2021. Relatore: cons. CARBONE E.

Dott. Fabio DE PASQUALE – Procuratore aggiunto presso il Tribunale di MILANO.
 Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs 160/2006 Presa di possesso 20/12/2017 - Scadenza quadriennio 20/12/2021

La Commissione osserva quanto segue.

1. Premessa

Preliminarmente si dà atto che in data 20.12.21 il dott. Fabio De Pasquale ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni semidirettive di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano, conferite con delibera del 22.11.17 ed assunte in data 20.12.17.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Milano procedeva ad una complessa e articolata istruttoria, tradottasi nell'acquisizione di atti e documenti anche relativi ai procedimenti penali e disciplinari⁵ nonché nell'audizione del dott. De Pasquale.

⁵ Rapporto del procuratore della Repubblica f.f., procuratore aggiunto cons. Riccardo Targetti, del 4.4.22; Osservazioni del magistrato in valutazione del 13.4.22, con allegati e in particolare: lettera al procuratore f.f. 21.3.22 dei magistrati del III dipartimento; richiesta 11.4.22 e risposta 13.4.22 ex proc. GRECO sui rilievi formulati nel rapporto informativo dal procuratore f.f.; Richiesta conseguente di trasmissione atti formulata al procuratore della Repubblica di Brescia del 5.7.22; Richiesta di rinvio a giudizio nel p.p. n. 7121/21 R.G.N.R. della procura della Repubblica di Brescia pervenuta il 18.7.22; Osservazioni del magistrato in valutazione del 8.9.22, a seguito della disposta istruttoria, con produzione di documenti; Rapporto informativo integrativo del procuratore della Repubblica Marcello Viola del 18.10.22, a seguito di richiesta del consiglio giudiziario del 23/9; Richiesta di trasmissione di atti al presidente del tribunale di Milano, al presidente del tribunale e al procuratore della Repubblica di Brescia nonché al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, del 24.1.23 e precisamente: 1. Sentenza n. 3055 del 17.3.21, pronunciata dal Tribunale di Milano, con attestazione di passaggio in giudicato, nell'ambito del procedimento a carico di Scaroni Paolo + altri (processo "Eni-Nigeria"); 2. Decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP del Tribunale di Brescia il 18.1.23 nel procedimento penale 7121/21 RGNR Brescia; 3. Nota di accompagnamento redatta dal dr. Marco Tremolada, Presidente della VII sezione penale del Tribunale di Milano, ed inviata alla procura della Repubblica di Brescia in relazione alla richiesta di trasmissione atti per il procedimento penale 7121/21 RGNR Brescia, e al Ministero della Giustizia; 4. Email inviate dal dr. Paolo Storari e dal Dr. Francesco Greco, e relativi allegati, indicate nel capo di imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio formulata nel proc. pen. n. 7121/21 RGNR Brescia, comprese la *Chat WhatsApp* intercorsa tra Armanna e Timi Ayah e la chat WhatsApp intercorsa tra Armanna e Matthew Tonlagha; 5. Verbali di interrogatorio resi dal dr. Fabio De Pasquale nell'ambito del procedimento n. 7121/21 RGNR Brescia (sia in fase di indagine sia davanti al GUP del Tribunale di Brescia); 6. Decreto di archiviazione del GIP di Brescia nel p.p. n. 12387/2021 RGNR nei confronti del dott. Francesco Greco; 7. Provvedimenti relativi all'azione disciplinare nei confronti dei

All'esito dell'istruttoria, acquisito anche il parere del C.O.A.⁶, nella seduta del 2.5.23, il Consiglio giudiziario esprimeva a maggioranza **parere favorevole** alla conferma, concludendo nei termini che seguono: *“nel corso del primo quadriennio di svolgimento dell'incarico semi-direttivo ricoperto, ha confermato di disporre di solida preparazione giuridica e di adeguata capacità organizzativa nella gestione del III Dipartimento della procura della Repubblica di Milano, alla cui ideazione e istituzione ha direttamente concorso col capo dell'ufficio. Egli è stato il punto di riferimento dell'ufficio per i rapporti con i collaterali organi inquirenti stranieri e gli organismi internazionali, e da ultimo con la Procura Europea giusta delega del procuratore della Repubblica. In particolare, nell'ambito della applicazione della convenzione anti-corrruzione dell'OCSE in Italia, la recente attività del dipartimento da lui guidato ha meritato il plauso formale, per le buone prassi istituite e i risultati conseguiti con l'impegno e la professionalità dimostrati, da parte del OECD Working Group on Bribery. Considerate la valutazione positiva in relazione a tutti gli indicatori, nonché la complessiva sussistenza dei requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio, il Consiglio Giudiziario reputa il cons. Fabio DE PASQUALE meritevole della conferma nell'esercizio delle funzioni semi-direttive di Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, con decorrenza 20.12.2021.”*

Orbene, sulla base delle trascritte considerazioni, può affermarsi che il dott. De Pasquale si è rivelato dirigente competente ed in possesso di idonee doti organizzative.

Sul piano dei c.d. requisiti di cui all'art. 1 T.U. Dirigenza giudiziaria e con particolare riferimento ai parametri dell'imparzialità e dell'equilibrio il Consiglio giudiziario si soffermava sui fatti oggetto del procedimento penale n. 7121/21 RGNR pendente a carico del dott. De Pasquale presso il Tribunale di Brescia per il delitto di cui all'art. 328 c.p. – nell'ambito del quale, in data 18.1.23, era stato emesso dal GUP il decreto che dispone il giudizio – in relazione alle determinazioni assunte dal magistrato in conferma, quale contitolare – assieme al dott. Sergio Spadaro – del c.d. procedimento “Eni-Nigeria” o anche “OPL 245”, incardinato presso la VII sezione penale del Tribunale di Milano (n. 54772/13 RGNR e n. 1351/18 R.G. Trib.), conclusosi con sentenza n. 3055 del 17.3.21 di assoluzione – per insussistenza del fatto – di

dott.ri Fabio De Pasquale e Sergio Maria Spadaro; Acquisizione atti al fascicolo e comunicazione all'interessato del 2.2.23; Audizione del magistrato interessato del 7.3.23 e acquisizione dietro spontanea produzione di: 1. Estratto del Rapporto sulla Applicazione della Convenzione Anticorruzione dell'OCSE - fase 4 Italia; 2. Estratto della trascrizione della “Audizione: Dott. Fabio De Pasquale - seduta del 22.1.22 - prot. 44/RS/2021” avanti alla I Commissione del CSM.

⁶ Il COA con foglio dell'1.10.21 comunicava “di non avere osservazioni da proporre relativamente all'ufficio diretto dal dott. De Pasquale, di cui si è apprezzata la diligenza e l'attenzione alle esigenze degli uffici, dei cittadini e degli avvocati”.

tutti gli imputati (divenuta irrevocabile a seguito di rinuncia all'appello da parte della Procura generale).

In particolare, il Procuratore aggiunto De Pasquale, in concorso col sostituto contitolare del procedimento Eni Nigeria:

- a) aveva omesso di depositare documenti contenenti elementi potenzialmente favorevoli alla difesa, in quanto idonei a inficiare la credibilità del coimputato Armanna Vincenzo, il quale aveva reso dichiarazioni etero accusatorie a carico dei principali coimputati;
- b) aveva depositato una richiesta di prova testimoniale *ex art. 507 c.p.p.* contenente, tra gli altri, un capitolo su *“interferenze da parte della difesa Eni e di taluni imputati nei confronti di magistrati di uffici giudiziari milanesi con riferimento al processo OPL 245”*, volto ad introdurre in giudizio le dichiarazioni *de relato* di Piero Amara su un “accordo”, asseritamente intervenuto fra il presidente del collegio Eni-Nigeria e taluni difensori, per assicurare l'assoluzione di uno degli imputati.

Il Consiglio giudiziario, pur osservando che le condotte poste in essere dal dott. De Pasquale erano *“indicative di un difetto di parzialità”*, sulla scorta di una valutazione complessiva, escludeva che le stesse si riverberassero sui prerequisiti in quanto si trattava di condotte *“isolate”* e confinate *“in un unico contesto processuale”*, peraltro contraddistinto da *“evidenti tensioni e conflittualità interne all'ufficio, in particolare con un sostituto dello stesso dipartimento coassegnatario del procedimento cd. “complotto ENP”, che “possono essere state una concausa di valutazioni non pacate e decisioni inopinate nel corso di un singolo processo di eccezionale complessità”* (pag. 9 del parere).

Nel dettaglio, i documenti, che al dott. De Pasquale si contestava di aver omesso di depositare nel processo Eni-Nigeria, erano i seguenti:

- 1) Messaggi *WhatsApp* del dicembre 2019 da cui risultava la corresponsione di 50.000 dollari da parte di Armanna a due testimoni del processo Eni Nigeria, Timi Ayah – teste a difesa – e Isaac Eke – teste *ex art. 195 c.p.p.* – che avrebbero dovuto confermare le dichiarazioni di Armanna;
- 2) Conversazione (integrale) *WhatsApp* del 14.12.19 tra Armanna e Timi Ayah – diversa nei contenuti da quella (artatamente manipolata nel testo con espunzione della frase *“But then I need my money back”*) prodotta da Armanna al Tribunale in allegato ad una istanza di rinvio finalizzata ad escutere Ayah – dalla quale si desumeva chiaramente l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra la dazione di una somma di denaro (i 50.000 dollari di cui al punto che

precede) e l'esame del teste Ayah, tale da inficiare la credibilità del teste stesso e, di riflesso, quella di Armanna, che ne aveva richiesto l'audizione;

3) Messaggi *WhatsApp* tra Armanna e Matthew Tonlagha [*subcontractor* di Eni in Nigeria] in cui il primo istruiva il secondo in ordine alle risposte da fornire agli inquirenti in vista della sua escussione nell'ambito del proc. 12333/17, in modo da confermare la ricostruzione dei fatti già offerta da Armanna in ordine ad una precedente subornazione operata nei suoi confronti dai vertici Eni al fine di indurlo a ritrattare le accuse dal medesimo mosse nei confronti degli stessi;

4) Note della società Vodafone da cui si apprende che le utenze dei vertici Eni (segnatamente, Descalzi e Granata), apparentemente utilizzate in alcune *chat* con Armanna (accreditanti la versione fornita dallo stesso Armanna, secondo cui al medesimo, nell'ambito di un illecito accordo, era stata garantita la riassunzione presso Eni a fronte della ritrattazione delle accuse formulate nei confronti dei predetti dirigenti), in realtà non erano state ancora assegnate ai due manager Eni e non avevano generato traffico dati nell'anno – 2013 – in cui le *chat* sarebbero intercorse; risultava dunque evidente che le *chat* in parola – già prodotte dal dott. De Pasquale nel corso dell'istruttoria al fine di corroborare la prova dell'attività di inquinamento probatorio condotta dai vertici Eni e, indirettamente, dell'attendibilità delle chiamate in correità di Armanna – non potevano essere validamente utilizzate, risultando quanto meno “dubbia” la loro autenticità;

5) Videoregistrazione di un incontro avvenuto il 28.7.14 (c.d. “video Bigotti”), alla presenza di Armanna e Amara, nel corso del quale il primo manifestava propositi ritorsivi nei confronti dei vertici di Eni, adombrando di far arrivare una “*valanga di merda*” sugli stessi; Armanna si sarebbe poi presentato, il successivo 30.7.14, ossia solo due giorni dopo, dal dott. De Pasquale per accusare i vertici Eni.

I documenti di cui ai nn. da 1 a 4 erano stati acquisiti nel diverso procedimento n. 12333/17 RGNR (cd. “complotto Eni”, relativo a operazioni di depistaggio in alcuni procedimenti penali per corruzione internazionale a carico di Eni, incluso il procedimento “Eni-Nigeria”) ed erano stati informalmente trasmessi al dott. De Pasquale dal sostituto titolare di quel procedimento, dott. Storari, a mezzo posta elettronica e, precisamente, con una mail inviata al procuratore Greco e da quest'ultimo trasmessa al dott. De Pasquale il 15 febbraio 2021, nonché con una seconda mail inviata direttamente al dott. De Pasquale il 19 febbraio 2021, a cui era allegata una bozza di annotazione (non firmata) della Guardia di finanza di Milano (nucleo di polizia economico-finanziaria). La mail del 19 febbraio 2021 conteneva una espressa sollecitazione a

mettere a disposizione del Tribunale e delle difese risultanze emergenti dalla allegata bozza di informativa della Guardia di finanza; in tale bozza, sulla scorta di elementi tratti dall'analisi dei dati contenuti nel cellulare di Vincenzo Armanna (sequestrato in data 5.11.20) e dal raffronto di tali dati con *“quanto avvenuto nel corso delle udienze del cosiddetto processo “Eni-Nigeria”, tutt'ora in corso presso il Tribunale di Milano”*, si individuavano *“elementi significativi che, a parere di questa p.g., evidenzerebbero la volontà da parte di Armanna di procurare dei testimoni, dietro dazioni di denaro, da far comparire in aula nel processo in questione”*.

Il dott. De Pasquale e il sostituto contitolare del procedimento decidevano di non depositare detta bozza, esplicitando le proprie motivazioni in una nota a firma congiunta – indirizzata al Procuratore della Repubblica (e per conoscenza al Procuratore aggiunto contitolare del procedimento complotto Eni) – del 5.3.21, nella quale essi analizzavano tutti i dedotti elementi, stigmatizzando di non essere stati mai interpellati per la valutazione delle ipotesi elaborate dalla polizia giudiziaria nella bozza e concludendo – nell'esercizio della discrezionalità dei titolari di un fascicolo – che *“la sollecitazione a depositare avanti al tribunale di Milano l'informe compendio di ipotesi ed errate ricostruzioni contenute nella bozza in commento sia da respingere”*. Alla nota del 5.3.21 non faceva seguito alcuna determinazione da parte del Procuratore della Repubblica.

Sul punto, il Consiglio giudiziario rilevava che il mancato deposito dei predetti documenti – *“pur attenendo a una legittima diversa valutazione di dati non formalmente confluiti nel proprio procedimento, ricevuti a processo finito, in assenza peraltro di diverse valutazioni da parte del capo dell'ufficio”* – si esponeva a *“censure di parzialità, nel senso di avere pervicacemente sostenuto una valutazione favorevole alla pubblica accusa, pure in assenza di un complessivo giudizio di credibilità della fonte”* (pag. 6 del parere).

Il video Bigotti di cui al n. 5, invece, veniva introdotto nel processo “Eni-Nigeria” a seguito delle dichiarazioni rese all'udienza del 23.7.19 da uno dei difensori del coimputato Roberto Casula. Il difensore, dopo aver riferito le ragioni per le quali era in possesso della videoregistrazione (che era stata acquisita in una procedura di riesame nell'ambito di un diverso procedimento a carico di un imputato da lui rappresentato), ne segnalava la rilevanza ai fini del processo “Eni-Nigeria”. Dalla sentenza definitiva di assoluzione (in atti) si apprende, poi, che la videoregistrazione era *“già da tempo”* nella disponibilità del pubblico ministero, che aveva

deciso di non condividerla con le difese e di non depositarla “*perché ritenuto non rilevante*”, per poi produrla solo a seguito della richiesta dei difensori (pag. 326 della sentenza).

Al contrario, il Tribunale giudicava la videoregistrazione “*di estrema importanza*” ai fini della valutazione della credibilità di Vincenzo Armanna (pag. 326 della sentenza). Esaminato il contenuto del video, pertanto, il tribunale censurava severamente la condotta della pubblica accusa: “*risulta incomprensibile la scelta del Pubblico Ministero di non depositare fra gli atti del procedimento un documento che, portando alla luce l’uso strumentale che Vincenzo Armanna intendeva fare delle proprie dichiarazioni e della auspicata conseguente attivazione dell’autorità inquirente, reca straordinari elementi in favore degli imputati. Una simile decisione processuale, se portata a compimento, avrebbe avuto quale effetto la sottrazione alla conoscenza delle difese e del Tribunale di un dato processuale di estrema rilevanza. [...] Pertanto, il Tribunale non condivide l’interpretazione banalizzante del documento, che, al contrario, consente di apprezzare la volontà di Armanna di ricattare i vertici Eni lasciando chiaramente intendere a Piero Amara che le sue dichiarazioni accusatorie avrebbero potuto essere modulate da eventuali accordi, facendo un chiaro riferimento a Descalzi e, più in generale, a dirigenti diversi da quelli espressamente citati*” (pagg. 328-329 della sentenza).

Al riguardo, il Consiglio giudiziario giudicava la valutazione, operata dai titolari del procedimento Eni-Nigeria, circa l’attendibilità del coimputato Vincenzo Armanna non sindacabile ma “*certo opinabile*” nonché “*innegabile...indizio di parzialità*” per “*avere stimato, da un lato, infondati e comunque irrilevanti tutti gli elementi di prova potenzialmente favorevoli alla controparte – formulando un giudizio sottratto alla possibilità di sindacato e contraddittorio – e dall’altro, invece, rilevanti e meritevoli di approfondimento, anche a dibattimento ormai concluso, quegli altri elementi, in grado di mettere in dubbio la imparzialità del giudice, provenienti dallo stesso procedimento “ENI Complotto ”*” (pag. 7 del parere).

Con riferimento alla richiesta *ex art.* 507 c.p.p. (di cui *supra* alla lett. b), il Consiglio giudiziario rilevava che le dichiarazioni sull’asserito avvicinamento del presidente da parte delle difese Eni erano state rese da Piero Amara in sede di interrogatorio nel diverso procedimento “complotto Eni” (costui aveva riferito di avere appreso *de relato* da un avvocato dell’ufficio legale Eni, che lo avrebbe a sua volta appreso *de relato*, di un qualche “accordo” intervenuto fra il presidente del collegio e taluni difensori per assicurare la assoluzione di De Scalzi). I due magistrati contitolari del procedimento “complotto Eni” avevano tempestivamente riferito quanto appreso

ai colleghi del procedimento Eni-Nigeria, con l'ovvio coinvolgimento del Procuratore della Repubblica. Il dott. De Pasquale riferiva che egli aveva proposto al Procuratore di informare riservatamente il Presidente del Tribunale di Milano della situazione, iniziativa questa che era stata disattesa dal Dirigente (il quale, invece, aveva trasmesso il verbale dell'interrogatorio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, competente *ex art. 11 c.p.p.*). A quel punto, il dott. De Pasquale, in accordo col sostituto contitolare, aveva tentato di introdurre le dichiarazioni di Amara nel processo attraverso una richiesta di prova testimoniale avanzata ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (il quattordicesimo capitolo di prova, infatti, aveva ad oggetto *“interferenze da parte della difesa Eni e di taluni imputati nei confronti di magistrati di uffici giudiziari milanesi con riferimento al processo OPL 245”*).

Anche su questo aspetto, il Consiglio giudiziario segnalava *“la singolarità e la opinabilità”* dell'iniziativa del dott. De Pasquale, pur non potendo la stessa ritenersi *“abnorme”* in quanto *“comunque rientrante fra gli strumenti processuali, tenuto conto della eccezionalità, urgenza e delicatezza della situazione contingente”* (pag. 9 del parere). In ogni caso, l'organo di autogoverno locale segnalava che, dagli atti, emergeva che il dott. De Pasquale non era stato *“autore di decisioni autonome”*, ma aveva assunto tali iniziative nel quadro di una interlocuzione con il Procuratore della Repubblica.

In conclusione, come anticipato, il Consiglio giudiziario riteneva tali condotte non irrilevanti ma neppure decisive ai fini della valutazione sulla sussistenza dei prerequisiti, in considerazione della loro episodicità e del peculiare contesto in cui erano emerse (nell'ambito di un procedimento di eccezionale complessità e in un clima di conflittualità).

Così riassunte le determinazioni espresse dal Consiglio giudiziario nel parere di maggioranza, si rappresenta, tuttavia, che veniva depositato anche un **parere di minoranza** – a firma del cons. Valli – **contrario** alla conferma del dott. De Pasquale per difetto dei prerequisiti di imparzialità ed equilibrio di cui all'art. 1 T.U. Dirigenza giudiziaria, fondato su una valutazione di segno opposto dei medesimi elementi fattuali vagliati nel parere di maggioranza e già esposti. Come evidenziato nel parere di minoranza, le condotte del Dott. Pasquale nella conduzione del procedimento “Eni-Nigeria” davano vita a tre distinti procedimenti, tutti aventi ad oggetto i medesimi fatti:

1) procedimento penale (n. 7121/21 RGNR) pendente nei confronti del dott. De Pasquale presso il Tribunale di Brescia per il delitto di cui all'art. 328 c.p., nel quale era stato emesso dal GUP il decreto che dispone il giudizio in data 18.1.23;

2) procedimento disciplinare avviato nei confronti del medesimo dott. De Pasquale dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione e attualmente sospeso in attesa della definizione del procedimento penale, avente ad oggetto sostanzialmente gli stessi fatti;

3) procedimento *ex art. 2 L.G.* di trasferimento per incompatibilità ambientale del medesimo dott. De Pasquale, aperto presso la Prima Commissione del C.S.M., anch'esso sospeso per pregiudizialità penale in data 1.6.22.

Poste tali premesse, il parere di minoranza esaminava le condotte del dott. De Pasquale, formulando, in ordine alle stesse, una serie di rilievi di merito.

In primo luogo, il parere di minoranza riteneva non condivisibili le giustificazioni addotte dal dott. De Pasquale in merito all'omesso deposito *ex art. 430 c.p.p.* dei documenti potenzialmente favorevoli alla difesa.

Il dott. De Pasquale, infatti, aveva giustificato la sua decisione con la volontà di non giungere alla *“rottura della discussione”* con l'introduzione di nuovi elementi di prova in fase di conclusione di un giudizio dibattimentale assai complesso e tuttavia – così il parere di minoranza – all'udienza del 3.2.21 aveva prodotto nuovi documenti (determinando, quindi, quella *“rottura della discussione”* che a suo dire era evento rarissimo), che erano stati acquisiti dal Tribunale (come risulta dalla lettura della sentenza, alla pag. 58: *“All'udienza del 3 febbraio 2021 veniva acquisita ulteriore documentazione prodotta dal PM e questi pronunciava le proprie repliche”*).

Con specifico riferimento al mancato deposito del video Bigotti, inoltre, il parere evidenziava come il fatto che il documento era asseritamente già in possesso della difesa, che aveva scelto di non depositarlo, non esimesse il pubblico ministero dal dovere di depositarlo (tesi questa sostenuta dal dott. De Pasquale). Quanto al merito della valutazione di irrilevanza del documento, poi, alla luce del tenore della sentenza di assoluzione, il parere si esprimeva nei seguenti termini: *“risulta davvero difficile comprendere come un magistrato dell'esperienza e capacità del dr. De Pasquale abbia potuto riconoscere ad Armanna la patente di dichiarante “credibile”, ancorché in modo ‘frazionato’”* (pag. 10).

In secondo luogo, il parere di minoranza (par. 2.4., pag. 6) censurava con fermezza la decisione di avanzare, *ex art. 507 c.p.p.*, la richiesta di prova testimoniale contenente un capitolo avente ad oggetto le presunte interferenze della difesa e dei vertici Eni nei confronti del collegio, ritenendola funzionale *“ad indurre il Presidente Tremolada ad astenersi”*. Di seguito, le argomentazioni del parere:

“Merita inoltre segnalarsi altra condotta tenuta dal dr. De Pasquale, emersa dalla lettura degli atti trasmessi dall’A.G. bresciana, la quale, benché non costituente specifico oggetto di una contestazione in sede penale o disciplinare, appare, al pari – e forse anche più – delle precedenti, denotare un difetto di imparzialità e di equilibrio in capo al magistrato. [...] La richiesta di assunzione della prova orale ex art. 507 c.p.p., avanzata dal pubblico ministero, era dunque indirettamente finalizzata ad ottenere dallo stesso Tremolada, con modalità del tutto irrituali e abnormi, una dichiarazione di astensione dal processo, nella consapevolezza di non poter proporre una credibile ricusazione per la evidente contraddittorietà e inverosimiglianza degli elementi a sostegno. Peraltro, come ben spiegato dallo stesso Presidente Tremolada, nella sua “nota di accompagnamento alla richiesta di documenti relativi al processo Eni – Nigeria” inviata alla Procura di Brescia (alla cui integrale lettura si rinvia per una migliore comprensione dei fatti), nel momento in cui il dr De Pasquale aveva depositato detta richiesta (il 5.2.2020), era già evidente che l’asserito impegno ad assolvere l’imputato entro marzo 2020 era frutto di calunniosa fantasia, dal momento che all’udienza del 29 gennaio 2020 lo stesso Presidente Tremolada aveva già comunicato il calendario della discussione del processo, indicando nelle date del 25 marzo, 1 e 8 aprile le udienze per la requisitoria dell’accusa e in successive date, a partire dal 27 maggio 2020, quelle per la discussione delle difese”. E ancora: “Il dr. De Pasquale, in sede di esame davanti al GUP nel corso dell’udienza preliminare, richiesto dal proprio difensore di riferire in proposito, ha inteso sminuire i fatti asserendo in sostanza di aver agito al solo fine di informare il Presidente Tremolada di una circostanza che era opportuno fosse portata a sua conoscenza: l’intenzione era solo quella di far sapere al Presidente Tremolada che esisteva quella dichiarazione di Amara (resa nel dicembre 2019) che lo metteva in cattiva luce, non anche quella di ottenerne una dichiarazione di astensione dal processo, poiché sgradito alla pubblica accusa; tale versione è stata ribadita dal dr. De Pasquale anche in sede di audizione davanti al CSM (il cui stralcio è stato prodotto dal dr. De Pasquale in sede di audizione avanti al Consiglio Giudiziario, in data 7 marzo 2023 – p.43: “Secondo me la persona che certamente deve conoscere queste dichiarazioni è il Presidente Tremolada”); in tale ottica, a riprova della sua buona fede, il dr De Pasquale ha riferito di essersi in precedenza recato dal Procuratore Greco proponendogli di informare il Presidente Bichi dell’esistenza di dette dichiarazioni, proposta alla quale il Procuratore Greco aveva opposto un netto rifiuto (“appallottolò la cosa e la

buttò” – ossia la bozza preparata da De Pasquale: così nell’esame del 2.11.2022 davanti al GUP di Brescia, p. 96 - ovvero “la strappò”, p. 76).

Il racconto ha dell’incredibile, nel senso che non si comprende come il dr. De Pasquale potesse davvero ritenere di dover informare a processo in corso il Presidente Tremolada dell’esistenza di dichiarazioni che lo accusavano di un delitto gravissimo ed infamante per un giudice, ossia la corruzione in atti giudiziari commessa nell’ambito di quel processo, e ciò intendesse fare nel contesto di una pubblica udienza – con conseguente amplificazione mediatica – e comunque al di fuori dei binari previsti dal codice di procedura penale.

In tale situazione infatti il dr De Pasquale avrebbe dovuto effettuare una scelta di campo chiara e precisa: o riteneva che le dichiarazioni di Amara fossero attendibili (come peraltro egli sembra suggerire nel corso dell’audizione davanti al CSM), nonostante l’assenza del benché minimo riscontro, ed anzi in presenza di incontrovertibili elementi di smentita (ossia il citato calendario delle udienze, reso noto dopo l’interrogatorio di Amara, ma prima della formulazione della richiesta ex art. 507 c.p.p.), ed allora doveva presentare formale istanza di ricusazione; oppure le riteneva inattendibili e destituite di fondamento, come in effetti si erano nel frattempo palesate, e in tal caso doveva guardarsi bene dall’utilizzarle nel processo.

L’intenzione di De Pasquale – evidentemente consapevole di non poter formulare un’istanza di ricusazione credibile sulla base delle sole dichiarazioni di Amara – era chiaramente quella di provare ad ottenere comunque una dichiarazione di astensione da parte del Presidente Tremolada, dapprima attraverso il tentativo di far inviare una lettera al Presidente Bichi da parte del Procuratore Greco, e poi con il tentativo (stavolta insidioso) di far esaminare direttamente sul punto l’accusatore Amara. Del resto lo stesso De Pasquale ha implicitamente ammesso che il collegio presieduto da Tremolada non gli era troppo ‘gradito’, in ragione dell’atteggiamento di eccessiva ‘severità’ tenuto nel corso dell’istruttoria, circostanza che spiega anche perché il dr. De Pasquale avesse potuto maturare il desiderio di provocarne l’astensione. Così ad esempio nel verbale di interrogatorio di De Pasquale del 16.09.2021, a pag. 41, egli riferisce: “questo Tribunale era un Tribunale assolutamente severo nell’ammissione delle prove. Nel senso che da un certo punto in poi ha cominciato a ritenere dei testi sovrabbondanti... dei testi della difesa... e anche quando noi con note scritte dicevamo: “a no guarda questo è importante” perché nel frattempo ci rendevamo conto che era importante, loro li escludevano. Quindi era un tribunale che il criterio di assoluta rilevanza e necessità lo faceva valere veramente in un modo molto forte.””.

Da ultimo, il parere di minoranza riportava il contenuto dei due rapporti informativi pervenuti al Consiglio giudiziario.

Nel primo, redatto dal Procuratore della Repubblica f.f. dott. Targetti il 4.4.22, nella parte relativa al “*giudizio in ordine all’indipendenza, imparzialità ed equilibrio*”, era inserito un breve stralcio del verbale di assemblea dell’ufficio del 29.3.22, nel quale il dott. De Pasquale avrebbe messo in dubbio la legittimità del Procuratore Targetti ad adottare modifiche al progetto organizzativo dell’Ufficio (più nello specifico egli avrebbe espresso “*l’auspicio che le modifiche organizzative siano razionali e prese da chi ‘ha la legittimazione e l’autorità per farlo’ nell’ambito di un progetto organizzativo complessivo*”). Il Procuratore Targetti, in ragione di tale dichiarazione, ha ritenuto “*più opportuno astenersi dal formulare il giudizio richiesto, che è per intero lasciato alle autorità che dovranno decidere la conferma nell’esercizio delle funzioni semidirettive requirenti*”.

Di conseguenza, il Consiglio Giudiziario aveva invitato il Procuratore della Repubblica a provvedere alle necessarie integrazioni al rapporto informativo, onere al quale aveva adempiuto il dott. Marcello Viola, nel frattempo subentrato nelle funzioni di Procuratore della Repubblica. Nel secondo rapporto informativo, pervenuto il 19.10.22, il Procuratore Viola, dopo aver precisato che l’intero periodo in valutazione ricade in epoca anteriore alla sua immissione in servizio come dirigente dell’Ufficio milanese, e che “*è oggettivamente ristretto il segmento temporale di conoscenza diretta del dr. De Pasquale*” (avendo egli assunto le funzioni direttive solo il 20.4.22 – dopo il termine del periodo in valutazione, scaduto il 20.12.21), affermava che, sulla base degli elementi di conoscenza a disposizione, non risultavano sussistere profili idonei a evidenziare criticità in ordine al possesso dei c.d. requisiti, né del resto risultava alcunché in senso contrario nei precedenti rapporti e pareri; aggiungeva infine che tale giudizio “*ha trovato conforto, in positivo, nella sopravvenuta conoscenza diretta del dott. De Pasquale*”.

Il parere di minoranza concludeva evidenziando che il dott. De Pasquale era venuto meno ai propri doveri di imparzialità ed equilibrio nella conduzione del processo Eni-Nigeria. In ragione della “*elevata gravità*” delle violazioni rilevate, riteneva che le stesse escludessero la sussistenza dei c.d. requisiti in capo al dott. De Pasquale, determinandosi, dunque, in senso contrario alla conferma nelle funzioni semidirettive ed esprimendosi nei termini che seguono: “*Occorre ora verificare se e in quale misura la ‘parzialità’ mostrata nell’affrontare il ruolo di pubblico ministero di udienza sia a tal punto rilevante da condurre ad una valutazione negativa*”.

in ordine al possesso dei c.d. prerequisites e, per l'effetto, comportare una valutazione negativa in ordine alla conferma quadriennale nell'incarico di Procuratore Aggiunto.

Anzitutto si deve considerare che la condotta manifestata dal dr. De Pasquale è derivata non già da una disattenzione o da un mancato esame di atti o documenti decisivi, bensì da una scelta di ignorare alcuni importanti elementi di prova favorevoli agli imputati, verosimilmente a sua volta determinata dalla mancanza di un vaglio critico di detto materiale probatorio, ossia in altri termini da un atteggiamento di ingiustificata 'parzialità'. Ed infatti il dr De Pasquale, che, come si può intendere dalla lettura degli interrogatori dal medesimo resi, non intratteneva rapporti propriamente idilliaci con il suo Sostituto dr. Storari, a fronte di specifica domanda se avesse letto quanto da quest'ultimo trasmessogli, risponde "l'ho letta con sofferenza", cioè ammette di aver vagliato il materiale e di averlo cionondimeno ritenuto irrilevante. Diversamente, se avesse detto di non aver letto quanto trasmesso da Storari o pervenuto per altra via nelle sue mani (video Bigotti), per mancanza di tempo, per incomprendibilità del contenuto, o per altro plausibile motivo, ecco allora che si potrebbe discutere, si potrebbe comunque criticare un tale atteggiamento, ma sotto un profilo diverso da quello dell'imparzialità, al più sotto quello della laboriosità o dell'impegno. Il dr. De Pasquale giunge invece persino ad affermare che Storari gli aveva teso una "trappola", una "polpetta avvelenata", in tal modo però manifestando la consapevolezza di aver ricevuto da Storari un qualcosa che lo metteva in difficoltà, perché in definitiva metteva in luce delle contraddizioni rispetto alle prove portate nel processo: si sentiva dunque 'in trappola' perché quel qualcosa andava messo a disposizione delle parti, in tal modo però mettendo a repentaglio la tenuta dell'accusa. Trovandosi di fronte a un bivio, ha scelto di preservare l'impostazione accusatoria giudicando egli stesso irrilevante il materiale probatorio rifiutandone conseguentemente la condivisione con gli imputati (i quali peraltro non avrebbero certo condiviso il suo giudizio di irrilevanza).

Il dr. De Pasquale ha ritenuto dunque di respingere i documenti trasmessi da Storari archiviandoli come una accozzaglia di roba dal contenuto "risibile", non dovendosi così più confrontare con il problema della radicale inattendibilità di Armanca che gli stessi avrebbero evidenziato. Così ad esempio, nel corso dell'interrogatorio del 16 settembre 2021 (v. p. 21 della trascrizione) egli afferma: "... a noi all'epoca ci sembrò una accozzaglia di cose ai limiti del risibile... adesso le abbiamo studiate ... però... va beh adesso siamo pagati per lavorare ma non per...per... martirizzarci con le idee di altri colleghi che non hanno voce in capitolo nel

procedimento...”; oppure, nell’interrogatorio dell’1 dicembre 2021 (p. 11 trascrizione): “come si può dire che queste chat fossero favorevoli agli imputati io veramente... con tutti gli sforzi di fantasia che non si dovrebbero fare”.

Nel senso della sussistenza di un contegno parziale in capo all’interessato depone altresì il fatto che

quest’ultimo, a fronte di situazioni analoghe – i.e. tentativo di condizionamento di un testimone da parte dell’imputato, in un caso Descalzi, nell’altro Armanna – ha saputo adottare un modo di ragionare opposto a seconda che l’interpretazione in tal modo offerta gli fosse o meno alla tesi di accusa. Ci si riferisce in particolare, da un lato, al peso e al significato che De Pasquale ha voluto attribuire al presunto tentativo di condizionamento attuato da Descalzi per indurre Armanna a ritrattare le proprie precedenti dichiarazioni (così riassunto nella sentenza emessa dal Tribunale di Milano all’esito del processo Eni Nigeria [p. 330]: “... L’impostazione da cui muove il pubblico ministero è quella secondo cui la prova del tentativo di condizionamento di un testimone da parte dell’imputato rappresenta in sé un indizio di reità di quest’ultimo in ordine al merito delle accuse”) e, dall’altro lato, al diverso peso e significato – invero nullo – che lo stesso De Pasquale ha inteso conferire sia alle chat dalle quali si evince che Armanna aveva cercato di condizionare la deposizione di un altro soggetto (Matthew Tonlagha), indicandogli cosa doveva dire agli inquirenti, sia alle ulteriori chat comprovanti la dazione di denaro effettuata dallo stesso Armanna in favore di altri due testimoni chiamati a confermare le sue dichiarazioni ed alla successiva richiesta di restituzione del denaro nel momento in cui uno di quei testi aveva manifestato l’intenzione di non deporre nel processo.

La difficoltà manifestata dal dr De Pasquale ad accettare serenamente idee diverse dalle proprie sembra peraltro emergere anche dal verbale di una assemblea dell’Ufficio di Procura riportata dal dr Targetti nel proprio rapporto informativo. Pur non volendo qui soffermarci sul contenuto di detto rapporto – atteso che il Procuratore f.f., non acconsentendo a presentarsi davanti al Consiglio Giudiziario, non ha permesso di chiarire i numerosi punti meritevoli di approfondimento e dettaglio – basti qui ricordare quanto egli ha riportato al punto B.2.B, ossia che nel corso di una riunione dell’Ufficio il dott. De Pasquale, volendo censurare un documento sottoscritto da un gruppo di Sostituti in merito ai flussi del III Dipartimento, aveva testualmente dichiarato che “ove vi fosse stato un Procuratore nelle sue funzioni e non si fosse stato in un periodo di reggenza, avrebbe chiesto ‘dei provvedimenti formali’ nei confronti dei 22 firmatari. Ritiene che sia censurabile che una frangia di Sostituti critichi quello che fanno altri Sostituti”.

Tale affermazione (al di là del merito della questione, condivisibile o meno che fosse il documento sottoscritto dai 22 Sostituti) mostra che il dr De Pasquale non avesse una particolare sensibilità nel gestire i rapporti all'interno dell'Ufficio e nell'appianare i possibili contrasti, suggerendo semmai ancora una volta una sua 'chiusura' di fronte a difformità di vedute con altri colleghi.

In ultimo, con specifico riguardo al tema della 'gravità' delle descritte violazioni, si deve segnalare che il difetto dei prerequisiti emerso dalle circostanze sin qui evidenziate, si è manifestato attraverso condotte tenute, non già in relazione a fatti attinenti alla vita e all'attività extragiudiziaria del magistrato, bensì nell'ambito dell'attività giudiziaria, e provocando la lesione ai diritti della difesa di numerosi imputati.

Si tratta dunque di circostanze e condotte molto rilevanti, emerse nell'ambito di un processo (il processo Eni-Nigeria) avente risonanza internazionale (al punto che l'OCSE – con il quale il dr. De Pasquale risulta intrattenere i rapporti per conto della Procura di Milano – è intervenuta ritenendo di dover sindacare la correttezza dei criteri di valutazione e giudizio impiegati dalla giustizia italiana) e notevoli ricadute economiche; un processo che ha coinvolto direttamente l'immagine della giustizia italiana, e quindi di una delle realtà più significative – la Procura di Milano – che in ragione delle condotte in commento ha riportato, quanto meno a livello mediatico, un pregiudizio in termini di 'credibilità'. Per tali fatti pende ora un processo penale presso il Tribunale di Brescia, nel quale il GUP ha disposto il rinvio a giudizio, lo si ripete, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, e dunque applicando i più severi criteri di valutazione dell'impianto probatorio richiesti ai fini della formulazione del rinvio a giudizio: previsione che se da un lato non può certo intaccare la presunzione di innocenza dell'imputato, dall'altro conduce a ritenere ragionevolmente sussistenti i fatti che costituiscono il presupposto del delitto ipotizzato, ossia l'ingiustificato rifiuto del dr. De Pasquale a rendere conoscibili alle difese gli atti trasmessi da Storari.

La riconosciuta elevata gravità del difetto di imparzialità ed equilibrio manifestati dal dr. De Pasquale assume poi una connotazione ancora più rilevante in ragione della sua incidenza sulla valutazione da operarsi sulla conferma quadriennale nell'incarico semidirettivo di Procuratore Aggiunto. Il difetto di imparzialità di colui che assume l'incarico di coordinare altri magistrati, tanto più nell'Ufficio di Procura, è all'evidenza ben più grave dell'analogo difetto che si registri in capo al magistrato che sia privo di simili incarichi. È chiaro infatti che il magistrato titolare di incarico semidirettivo assume un potere di indirizzo e di orientamento

verso i Sostituti destinatari del coordinamento, con i quali può anche scegliere di coassegnarsi i procedimenti: se tale potere non viene esercitato in base a criteri improntati a totale imparzialità, il pregiudizio per l'equilibrata e corretta amministrazione della giustizia può essere amplificato in modo incalcolabile”.

Il parere di minoranza concludeva nei seguenti termini: “In conclusione dobbiamo riconoscere che la oggettiva gravità delle omissioni compiute, la loro reiterazione e la loro ascrivibilità ad un magistrato investito di un incarico semidirettivo, la rilevanza – a livello nazionale e internazionale – del processo nell'ambito del quale dette omissioni si sono verificate con le conseguenti ricadute, anche a livello mediatico, sulla credibilità dell'accusa in quel processo, il fatto che le stesse non risultano il frutto di un momentaneo travisamento dei fatti (i.e. dei documenti veicolati dal dr. Storari) o di una malintesa interpretazione delle norme giuridiche, bensì di una aprioristica chiusura rispetto ad ipotesi ricostruttive diverse dalle proprie, ribadita a più riprese anche nell'ambito delle proprie deduzioni difensive, in uno con la condotta posta in essere nei confronti del Presidente del collegio attraverso la menzionata richiesta ex art. 507 c.p.p., strumentale ad indurlo a dichiarare la propria astensione, costituiscono nel loro insieme indici chiari e precisi della sussistenza di una posizione di ‘parzialità’ grave e ripetuta, tale da non consentire di affermare il possesso in capo al magistrato dei c.d. prerequisiti, con particolare riguardo al profilo della imparzialità e, di riflesso, a quello dell'equilibrio, e tale da non permettere, dunque, la formulazione di un giudizio favorevole in ordine alla conferma quadriennale nell'incarico semidirettivo di Procuratore Aggiunto”.

La Quinta Commissione ha acquisito agli atti l'audizione del dott. De Pasquale in data 31.1.22 davanti alla Prima Commissione, unitamente alla documentazione prodotta in quella sede dal magistrato.

Il dott. De Pasquale è stato infine sentito dinanzi alla Quinta Commissione nell'audizione del 19.12.23, producendo, nell'occasione, ulteriore documentazione, che è stata puntualmente acquisita.

&&&&&&

Preliminarmente, si osserva che non si ritiene di sospendere il procedimento per attendere l'esito del processo penale e degli ulteriori procedimenti (disciplinare ed ex art. 2 L.G.) pendenti nei confronti del dott. De Pasquale sulla medesima vicenda. I fatti esaminati nell'ambito della presente procedura non sono, infatti, contestati nella loro sussistenza materiale, essendosi

limitato il dott. De Pasquale, in sede di audizione, a esplicitare le ragioni delle proprie determinazioni. Assente qualsivoglia incertezza sul punto, la verifica della sussistenza del difetto di imparzialità e di equilibrio è logicamente antecedente e prescinde dall'accertamento della rilevanza penale e/o disciplinare delle condotte oggetto di valutazione nonché dall'idoneità delle stesse a determinare il trasferimento per "ragioni ambientali".

2. La normativa di riferimento

Gli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione – da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – dell'attività svolta.

Nella Parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio (art. 71). Con riferimento all'oggetto della valutazione, l'art. 72 del T.U., oltre a precisare le modalità di verifica della capacità organizzativa, prevede espressamente, al comma 2, che *“La verifica deve altresì riguardare la competenza tecnica, l'autorevolezza culturale e l'indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive”*.

Si deve, però, sottolineare che la *conferma* prevede necessariamente ed anzitutto la verifica della persistenza dei prerequisiti della funzione indicati nell'art. 1 T.U., che stabilisce che *“L'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio, come definiti nel Capo III della circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007 e successive modifiche, costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e sono esplicitamente valutate ai fini del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi”*.

Del resto, già nella relazione introduttiva del T.U., paragrafo 3.1. è specificato che *“L'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio, costituendo il caposaldo e il connotato distintivo dell'attività giurisdizionale, sono condizioni che debbono necessariamente essere presenti in ogni magistrato. Si è ritenuto, pertanto, di dedicare a tali requisiti la disposizione di apertura del nuovo T.U. In un'ottica di razionalizzazione e semplificazione del testo, innovando la precedente circolare sul piano redazionale, tali requisiti non vengono più collocati in un capo*

autonomo, ma disciplinati nella parte prima, unitamente ai parametri del merito e delle attitudini che, in una valutazione integrata, continuano a confluire in un giudizio complessivo e unitario ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali”.

In definitiva ai fini della conferma quadriennale, il Consiglio non deve soltanto valutare l’organizzazione del servizio, l’utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, il profilo culturale e professionale, la competenza tecnica del magistrato, ma anche – in via preliminare ed assorbente – l’**indipendenza** (che consiste “*nello svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione, avuto anche riguardo al tipo ed all’ubicazione dell’ufficio da conferire*”, v. Capo III della circolare n. 20691 dell’8.10.07 e s.m., in tema di valutazioni di professionalità), l’**imparzialità** (che “*consiste nell’esercizio della giurisdizione condotto in modo obiettivo ed equo rispetto alle parti*”) e l’**equilibrio** (che “*consiste nell’esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e moderazione, non determinato dagli orientamenti ideologici, politici e religiosi del magistrato ed ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificati*”).

E invero, i cd. “prequisiti” dell’equilibrio, dell’indipendenza e dell’imparzialità del magistrato sono le precondizioni immanenti ed ontologicamente costituenti il *prius* logico di ogni giudizio sui magistrati stessi con la conseguenza che la valutazione sottesa al giudizio di conferma quadriennale nelle funzioni non può incentrarsi sul mero esame della professionalità “pura” del magistrato (legata alla capacità tecnico-giuridica, alla laboriosità, alla diligenza ed alle doti organizzative), ma deve tenere conto anche della necessaria permanenza delle riferite “precondizioni” di imparzialità ed equilibrio, consustanziali alla stessa immagine del magistrato.

Anche la procedura di conferma (come quella relativa alle valutazioni di professionalità), dunque, lungi dall’essere improntata alla logica sanzionatoria di singoli comportamenti propria del procedimento disciplinare, è più semplicemente finalizzata ad accertare il permanente possesso delle qualità e attitudini necessarie per proseguire nel lavoro svolto; in tale ambito, rileva la componente “prognostica”, dovendo il Consiglio verificare se le condotte tenute dal magistrato possano essere indice di criticità per l’esercizio delle funzioni (anche) dirigenziali.

Ai fini del giudizio di conferma del dott. De Pasquale, pertanto, occorre verificare se le condotte documentate nei due pareri contrastanti del Consiglio giudiziario – e non contestate nella loro oggettività naturalistica dal magistrato – intacchino i predetti prequisiti, nonché

l'*autorevolezza* e la *credibilità* dello stesso, in modo incompatibile con il rinnovo di un positivo giudizio attitudinale e funzionale alla conferma nell'incarico semidirettivo ricoperto.

3. Le ragioni del dott. De Pasquale

Il dott. De Pasquale veniva sentito sui fatti oggetto della presente procedura sia in Prima Commissione (31.1.22) sia in Quinta Commissione (in data 19.12.23); nel corso di quest'ultima audizione sostanzialmente reiterava le difese già articolate in Prima Commissione.

Il magistrato, inoltre, depositava alcuni documenti afferenti al processo c.d. "Eni-Nigeria" e, in particolare, per quanto qui rileva: le osservazioni presentate – unitamente al sostituto contitolare del procedimento – al Procuratore della Repubblica in data 5.3.21 sulla bozza di informativa della Guardia di finanza del 19.2.21 in risposta alla interlocuzione interna che aveva visto coinvolti, oltre al Procuratore della Repubblica, i magistrati dell'ufficio titolari dei procedimenti Eni-Nigeria e complotto Eni; le relazioni in risposta alla richiesta di informazioni della Procura generale di Milano – in ordine ad articoli di stampa concernenti asserite violazioni del diritto di difesa perpetrate dalla Procura della Repubblica di Milano nell'ambito del procedimento Eni-Nigeria – predisposte dallo stesso De Pasquale (in data 8.7.21) e dalla dott.ssa Pedio (in data 7.7.21) e trasmesse al Procuratore generale dal Procuratore Greco in data 8.7.21, in allegato alla relazione da quest'ultimo predisposta in pari data.

Orbene, quanto ai documenti oggetto della bozza di annotazione della Guardia di finanza del 19.2.21, di cui il sostituto titolare del procedimento complotto Eni aveva sollecitato il deposito, il dott. De Pasquale (con il sostituto contitolare del procedimento Eni-Nigeria) ha comunicato al Procuratore della Repubblica con nota del 5.3.21 la volontà di non depositarli in giudizio (*"si ritiene che la sollecitazione a depositare avanti al Tribunale di Milano l'informe compendio di ipotesi ed errate ricostruzioni contenute nella bozza in commento sia da respingere."*).

Nel merito, riteneva tali documenti non rilevanti, prendendo una posizione diametralmente opposta rispetto alla Guardia di finanza: le dazioni in denaro effettuate e promesse da Armanna rappresentavano non già un tentativo di corruzione di testimone, ma un tentativo di procurarsi le prove delle operazioni illecite di Eni, pagando in cambio di *"documenti "compromettenti", in possesso di servizi di sicurezza nigeriani, per i quali Armanna ha già versato \$ 50.000 (a tal Kabiru)"*. *"A ciò si intreccia la preoccupazione di Armanna che i due testi nigeriani neppure si presentino in dibattimento e che emissari di Eni li abbiano "raggiunti" (cfr. bozza pagg. 25 e 26) e siano riusciti a riportarli a più miti consigli (cosa in effetti accaduta, posto che Timi Aya*

non si è presentato in dibattimento, e Eke ha negato l'evidenza e disconosciuto una dichiarazione da lui firmata)", prosegue la nota. Infine, le comunicazioni con altro soggetto, Matthew Tonlagha, si inserivano nel quadro di rapporti economici intrattenuti con quest'ultimo da Armanna per asserite prestazioni professionali.

Sul piano processuale, adombrava dubbi in ordine all'utilizzabilità del materiale pervenutogli con riguardo a tre profili. In primo luogo, gli elementi sarebbero stati acquisiti mediante atti d'indagine nei confronti dell'indagato in un procedimento collegato, in violazione dell'art. 430 c.p.p., che vieta ogni attività integrativa d'indagine che si sostanzia in atti *"per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore"*. In secondo luogo, sarebbe stata violata la segretezza della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore, tutelata dall'art. 103, comma 6, codice di rito. In terzo luogo, evidenziava che non era stata richiesta ai pubblici ministeri titolari del procedimento Eni-Nigeria l'autorizzazione ad utilizzare dati in possesso della Guardia di finanza per ragioni d'indagini e tratti da altro procedimento (n. 3905/20) *"in apparente violazione del principio di lealtà e del più generale dovere di salvaguardare la coerenza dell'azione complessiva dell'Ufficio e di evitare ingiustificate interferenze in un dibattimento che, per di più, versa ormai in fase conclusiva"* (pagg. 10-11 della nota).

In sede di audizione ribadiva le perplessità di rito e di merito già illustrate nella nota del 5.3.21.

In particolare:

- spiegava che non poteva ritenersi scorretto che taluno pagasse *"delle somme per ottenere elementi di prova all'estero"* e che ciò poteva bene accadere ove si trattasse di *"avvocati d'affari"* ovvero di *"avvocati in contesti di criminalità economica"* (pagg. 11 e 12 audizione in Prima Commissione), aggiungendo che anche nel procedimento penale a suo carico il capo di imputazione relativo al mancato deposito dei documenti era stato modificato da *"omesso deposito di prove di tentativo di corruzione dei testi"* a *"omesso deposito di prove di rapporti economici di Armanna con i testi"* (*"Poi, devo dire, forse la marcia indietro più importante è stata quella della Procura di Brescia, che ha fatto cadere questa ipotesi dal capo d'imputazione. Per cui, in sostanza, io già a Brescia sono indagato non per avere omesso degli elementi che potevano dimostrare che Armanna pagava dei testi, ma per avere omesso degli elementi che potevano dimostrare che Armanna avesse dei rapporti economici con dei testi"*, pag. 11 audizione in Prima Commissione); specificava, inoltre, che la bozza di annotazione, unitamente ad altro documento *word* redatto dal sostituto del procedimento complotto Eni

denominato “*Le falsità di Armanna*” del 9.2.21, erano stati trasmessi a lui e al contitolare del procedimento Eni-Nigeria in vista di una futura riunione, mai tenutasi;

- sottolineava che depositare in giudizio una bozza di annotazione, ossia un documento non firmato, era un’anomalia (“*La cosa che ritengo molto importante, per cui ancora a me risulta paradossale tutta questa situazione, è che la bozza della Guardia di finanza è un istituto che non so se tutte le sedi giudiziarie conoscono perché ho cercato anche di trovare dei protocolli formali della Guardia di finanza e ovviamente non viene neanche preso in considerazione che da un reparto possa venire fuori una bozza senza firma. Cos’è questa bozza senza firma? È la Guardia di finanza? È quello che ritiene il maresciallo?*”, pag. 15 dell’audizione di Quinta Commissione; “*questa bozza a noi venne mandata senza allegati, arriva...Spadaro nel suo interrogatorio a Brescia, che ho letto, dice: “Guardi, io ho aperto la posta elettronica e me la sono trovata”. Ho cominciato a leggere e mi sono veramente sconcertato, ho detto: “Ma cosa vuol dire questa cosa, che ci viene mandata così, senza nessun preavviso, senza nessuna discussione?”*”, pag. 57 dell’audizione di Prima Commissione); aggiungeva, inoltre, che la versione finale (e firmata) dell’annotazione – datata 7.4.21 – rassegnava conclusioni radicalmente diverse, sposando la ricostruzione dei fatti prospettata dal dott. De Pasquale, secondo cui il dott. Armanna non avrebbe tentato di corrompere i testimoni, ma unicamente di procurarsi documenti di prova delle accuse nei confronti di Eni, in possesso dei servizi segreti nigeriani (“*Quando questa bozza, due mesi dopo, diventò un’annotazione vera e propria, con la firma del comandante di gruppo e con la firma del comandante del nucleo di polizia economica e finanziaria, c’è scritto che questa somma di denaro è stata versata verosimilmente per procurarsi un file dell’EFCC e sono riportati i messaggi da cui questo risulta, che sono esattamente i messaggi che noi avevamo scritto prima, ma che nella prima annotazione non c’erano*”, pag. 15 dell’audizione di Quinta Commissione; nello stesso senso si veda p. 64 dell’audizione di Prima Commissione), precisando, altresì, che la dott.ssa Pedio, presa visione della bozza di informativa, aveva addirittura chiamato il Colonnello della Guardia di finanza per chiedergli se avrebbe potuto confermare in dibattimento quanto emergente dalla predetta bozza, ricevendo risposta negativa (pagg. 59-60 dell’audizione di Prima Commissione; pag. 38 dell’audizione di Quinta Commissione).

Sul mancato deposito del video Bigotti il dott. De Pasquale:

- precisava che il documento, ancorché le difese fossero in possesso quantomeno di una trascrizione dello stesso dal febbraio 2018, non era stato dalle predette difese prodotto sino

all'udienza del 23.7.19 (pagg. 5 e 9 dell'audizione di Quinta Commissione; pagg. 9-10 della relazione del dott. De Pasquale in data 8.7.21 sulla richiesta di informazioni della Procura generale); d'altro canto, aggiungeva che – contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale nella sentenza di assoluzione (*“Sollecitato a prendere posizione sull'istanza del difensore, il Pubblico Ministero ha confermato di essere in possesso del documento già da tempo, ma ha aggiunto di non averlo né portato a conoscenza delle difese né sottoposto all'attenzione del Tribunale perché ritenuto non rilevante”*, pag. 326) – né egli né il sostituto contitolare del procedimento Eni-Nigeria erano in possesso del video (che faceva, invece, parte degli atti di indagine del diverso procedimento complotto Eni), pur conoscendo l'esistenza e il contenuto dello stesso, e non avrebbero, pertanto, potuto depositarlo (pagg. 20-21 della già citata relazione dell'8.7.21);

- ribadiva che aveva ritenuto il documento non rilevante per la posizione di Vincenzo Armanna, perché riproduceva affermazioni *“da spaccone”* del medesimo, il quale però non aveva dato in seguito concreta attuazione al proposito di rendere dichiarazioni gravemente accusatorie nei confronti dei soggetti nominati nel video (sul punto, alle pagg. 21-22 della citata relazione dell'8.7.21 si legge: *“Pur ritenendo inusuale ogni accertamento ex post sulle scelte compiute dal pubblico ministero in ordine alla pertinenza e rilevanza degli elementi di prova, acquisiti o da acquisire, e richiamando in tal senso il disposto dell'art. 53 c.p.p. Autonomia del pubblico ministero in udienza, si trascrive quanto esposto nella memoria conclusiva depositata nel dibattimento in relazione alla “irrilevanza” di detto documento per la posizione di Vincenzo Armanna: [...] Il video rivela uno spaccato spiacevole, affaristico e “da spaccone” di Vincenzo Armanna. Ciò detto, però, l'annunciato “adoperarsi” s'identifica nella sostanza (nei fatti accaduti) nel “rendere dichiarazioni”. Le quali dichiarazioni, a fugare ogni dubbio circa il fatto che Armanna non volesse calunniare nessuno, e tantomeno Pagano e la Ranco, sono state rese con riferimenti molto sporadici, “leggeri” e tutto sommato “simpatetici” nei confronti di Ciro Pagano – che peraltro fu indagato nel settembre 2016, molto tempo dopo la presentazione spontanea di Armanna – e della Ranco, di cui sempre Armanna ha invece sottolineato, anche in dibattimento (si veda in particolare l'udienza del 17.7.2019) la professionalità e il suo strenuo contrasto allo schema-Obi. In conclusione: né Armanna veramente si “adoperò”, né mai informazione di garanzia fu spedita all'indirizzo della Ranco”*);

- insisteva sul fatto che il dibattimento si trovava in una fase avanzata, per cui riteneva non opportuno il deposito di ulteriore materiale istruttorio vista la (ritenuta) irrilevanza dello stesso anche in considerazione della linea – adottata dallo stesso Tribunale – di non esaminare documenti afferenti ad altri procedimenti, data la vastità del materiale istruttorio già a disposizione (*“Noi abbiamo compartimentato e c’è stata anche una decisione del Tribunale, che prese atto che tutto ciò che emergeva in altri procedimenti, segnatamente in quello complotto, non sarebbe stato tout court riversato”*, pag. 12 dell’audizione di Quinta Commissione).

Quanto alla richiesta di prova testimoniale *ex art.* 507 c.p.p. contenente, tra gli altri, un capitolo su *“interferenze da parte della difesa Eni e di taluni imputati nei confronti di magistrati di uffici giudiziari milanesi con riferimento al processo OPL 245”*, il dott. De Pasquale:

- riferiva che quella di includere il predetto capitolo di prova nella richiesta (come anche quella di inviare gli atti alla Procura di Brescia, peraltro) era stata una decisione del Procuratore della Repubblica: *“Vorrei dire soltanto una cosa, per chiarire il livello poi di coinvolgimento, che il capitolo comunque sull’interferenza nella sostanza è stato scritto dal dottor Greco”* (pag. 46 dell’audizione di Prima Commissione; nello stesso senso anche pag. 21 dell’audizione di Quinta Commissione);

- sosteneva che, per parte sua, aveva proposto, piuttosto, di portare la circostanza all’attenzione del Presidente del Tribunale in maniera informale (pagg. 43 e 44 dell’audizione di Prima Commissione) e che il Procuratore si era opposto (*“Noi non possiamo fare una cosa del genere, clandestinamente, in un rapporto diretto segreto tra noi e il Tribunale, perché ci sono delle Parti nel processo, c’è lo Stato sovrano, per cui questo è un elemento che, in qualche misura, nella maniera più sfumata possibile, nella maniera meno dannosa possibile per la persona toccata, è comunque un’informazione che deve entrare nel processo”* pag. 44 dell’audizione di Prima Commissione).

Sui rapporti interni, nell’audizione davanti alla Prima Commissione:

- riferiva che non corrispondeva a verità il fatto che dal dipartimento da lui coordinato ci fosse stato un *“esodo”* a seguito del procedimento Eni-Nigeria, piuttosto alcuni dei sostituti avevano assunto incarichi prestigiosi anche di livello internazionale o avevano deciso di tramutare ad altre funzioni (pag. 6 dell’audizione);

- con particolare riferimento al sostituto del procedimento *“complotto Eni”*, che aveva sollecitato il deposito dei documenti e che aveva in seguito (18.3.21) inviato nella *chat*

WhatsApp dei magistrati dell'ufficio un messaggio dai toni particolarmente duri (“*Francesco [il Procuratore della Repubblica, ndr], non prenderci in giro. Io so cosa è successo in quel processo. Ci sono delle cose in questo processo che andranno dette e un giorno le dirò*”), evidenziava di non avere più alcun rapporto con lui al di fuori di quelli strettamente necessari (pagg. 65 e ss.; sul punto, si veda anche pag. 35 dell’audizione di Quinta Commissione: “*C’è una narrazione che...siamo nemici acerrimi, ma non è assolutamente vero, nel senso che ci sono stati rapporti più che normali per lunghissimo tempo e non è mai successo nessuno scontro o qualcosa del genere*”);

- ribadiva quanto già esplicitato al Procuratore della Repubblica nella nota del 5.3.21, ossia che riteneva che la trasmissione degli atti di indagine del procedimento complotto Eni da parte del sostituto titolare di quel procedimento, con sollecitazione a depositare il materiale, costituisse “*un comportamento comunque di interferenza in un processo, che era quasi finito, esercitato in forme non conformi al dovere di lealtà*” (pag. 34 dell’audizione di Quinta Commissione);

- ridimensionava la vicenda del documento di solidarietà al predetto sostituto – nei cui confronti era stato aperto un procedimento disciplinare – firmato da cinquantasei magistrati della Procura della Repubblica, inclusi molti sostituti del dipartimento coordinato dallo stesso De Pasquale (“*Alcuni mi hanno detto che loro volevano solo esprimere solidarietà umana, non erano d’accordo sul giudizio che lui fosse una persona da allontanare, ma assolutamente non volevano entrare nel merito della vicenda. Questo direi che era il trait d’union. Poi molti sono andati da Francesco [il Procuratore della Repubblica, ndr] e hanno detto: “Abbiamo sbagliato a firmare”*”, pagg. 101-102 dell’audizione di Prima Commissione).

Aggiungeva, infine, che anche i rapporti esterni con i membri del collegio del processo Eni-Nigeria erano sereni (pagg. 98-100 dell’audizione di Prima Commissione).

4. Le valutazioni conclusive del Consiglio

Ritiene questo Consiglio di dover certamente condividere le conclusioni cui è pervenuto il parere di minoranza reso dal Consiglio giudiziario della Corte d’appello di Milano.

Le descritte condotte poste in essere dal dott. De Pasquale, tutte ricadenti nel quadriennio in valutazione, infatti, oggettivamente connotate da patente gravità, sono indiscutibilmente idonee ad incidere sui prerequisiti dell’imparzialità e dell’equilibrio del magistrato, in quanto finalizzate a preservare – nonostante significative evidenze di segno contrario – la credibilità di

un coimputato che aveva reso dichiarazioni etero-accusatorie e, quindi in sostanza a salvaguardare, attraverso la protezione della credibilità di dette dichiarazioni, la ricostruzione dei fatti proposta dalla Pubblica accusa, con conseguente violazione del diritto degli imputati ad avere un giusto processo. Ciò sulla base di una valutazione incoerente con le prerogative e le facoltà del Pubblico Ministero e con il suo statuto costituzionale, in un processo improntato, comunque, alla necessità di una piena ostensione degli elementi di prova raccolti (rispetto ai quali al PM non è attribuita, nel corso del giudizio, l'insindacabile e pregiudiziale valutazione del portato dimostrativo dei suddetti elementi) e che invece nel contraddittorio delle parti devono essere giudicati da un giudice terzo.

D'altra parte, il Consiglio giudiziario della Corte d'appello di Milano, nel parere reso a maggioranza – comunque favorevole alla conferma – esprime un giudizio di gravità in ordine alle descritte condotte, che considera *“indizio di parzialità”*.

Le argomentazioni difensive svolte dal dott. De Pasquale, poi, comunque inidonee a ridimensionare la gravità delle condotte esaminate, non possono in alcun modo essere condivise.

Innanzitutto, quanto all'omessa produzione – sollecitata dal sostituto titolare del processo *“complotto Eni”* – della bozza della Guardia di Finanza allegata alla mail del 19.2.21, si osserva che tale bozza propone una rassegna di elementi significativi – tratti dell'analisi dei dati contenuti nel cellulare del coimputato Vincenzo Armanna, sequestrato in data 5.11.2020, e dal raffronto di tali dati con quanto avvenuto nel corso delle udienze del processo *“Eni-Nigeria”* – ipoteticamente dimostrativi di un'azione di subornazione di testimoni da parte di tale coimputato. Il dott. De Pasquale, persuaso della erroneità della ricostruzione prospettata in detta bozza (non firmata) e della inidoneità della messaggistica estratta dal cellulare dell'Armanna a sorreggere tale prospettazione, ha deciso di non dare ingresso nel processo a tali elementi, non procedendo al relativo deposito nella segreteria del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 430, secondo comma, c.p.p. (si vedano gli ultimi due periodi del paragrafo 2 della menzionata nota del 5.3.21 inviata al Procuratore della Repubblica dal dott. De Pasquale e dal dott. Spadaro: *“Ci è stato chiesto di esprimere la nostra valutazione in ordine alla necessità di introdurre tali “elementi significativi” nel processo Eni-Shell/Nigeria, in ossequio al disposto dell'art. 358 (seconda parte) c.p.p. Dopo aver esaminato il contenuto della corposa annotazione si può da subito affermare che detta necessità all'evidenza non esiste”*). In tal modo, il dott. De Pasquale ha sostituito la propria valutazione sulla concluzione di tali elementi alla valutazione che

avrebbe potuto compiere il giudice all'esito del pieno dispiegamento del contraddittorio processuale.

In questa prospettiva risulta irrilevante la considerazione che la sollecitazione alla produzione sia avvenuta in forme non rituali e che la stessa bozza (non firmata) non fosse un atto rispondente alle prassi in uso presso le Procure.

Al di là, infatti, di tali considerazioni di pura forma, alla luce delle tensioni che connotavano il contesto e della fase processuale avanzata, resta il fatto che l'unico organo deputato ad ogni valutazione in ordine alla conclusione delle risultanze indiziarie raccolte e comunicate al pubblico ministero nella suddetta bozza non poteva che essere il Collegio giudicante, al quale il pubblico ministero non poteva sostituirsi nel valutare ammissibilità, utilizzabilità e rilevanza di un materiale probatorio potenzialmente idoneo a suffragare una ricostruzione dei fatti difforme da quella posta a fondamento dell'ipotesi accusatoria.

D'altra parte, l'ulteriore informativa del 7.4.21, che, diversamente dalla bozza, risulta firmata e contiene conclusioni che sembrerebbero confermare quanto sostenuto dal dott. De Pasquale in ordine al significato del versamento di denaro ai testimoni, non è idonea a ridimensionare il disvalore deontologico della condotta posta in essere dal magistrato in valutazione, in quanto tale disvalore è correlato non alla maggiore o minore attendibilità delle valutazioni dal medesimo effettuate sul materiale istruttorio *de quo*, bensì alla scelta di sottrarre detto materiale istruttorio al contraddittorio processuale, nel quale le valutazioni del pubblico ministero avrebbero potuto e dovuto essere veicolate.

Analoghe considerazioni valgono, *a fortiori*, per l'omessa produzione del video Bigotti, ugualmente e impropriamente ritenuto irrilevante dal dott. De Pasquale.

Peraltro, sul punto, deve osservarsi che non può ritenersi idonea a giustificare la decisione del magistrato in valutazione di non sottoporre detto video all'attenzione del Collegio, la circostanza, dal medesimo rappresentata, che la difesa, pur essendo in possesso del video già dal febbraio del 2018, avesse deciso non produrlo prima; e invero, diversamente dalla difesa, il Pubblico Ministero, parte pubblica del contraddittorio processuale, ha il dovere di sopperire ad eventuali omissioni difensive, sempre nella prospettiva di una ricostruzione della verità processuale quanto più possibile prossima alla verità materiale dei fatti, compiendo ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 c.p.p. compresi gli accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini e/o dell'imputato.

Censurabile, e allarmante, risulta infine l'uso strumentale dell'art. 507 c.p.p., quale mezzo surrettizio finalizzato alla potenziale sostituzione dell'organo giudicante.

La sollecitazione all'ammissione *ex art. 507 c.p.p.* della testimonianza di Pietro Amara sul capitolo "*Amara seppe di interferenze da parte della difesa Eni e di taluni imputati nei confronti di magistrati di uffici giudiziari milanesi con riferimento al processo OPL 245*" era evidentemente funzionale a far emergere nel processo la circostanza – di cui il dott. De Pasquale parla nell'audizione resa il 31.1.2022 davanti alla Prima Commissione del CSM (pag. 34 e segg.) – che Pietro Amara, nell'ambito del procedimento "complotto ENI", aveva riferito di aver appreso da un avvocato dell'ufficio legale ENI, che a propria volta riferiva *de relato*, di un qualche "accordo" intervenuto fra il presidente del Collegio giudicante e taluni difensori per assicurare la assoluzione di DE SCALZI. Si trattava dunque di un capitolo di prova testimoniale volto portare in dibattimento una prova concernente la terzietà del giudice e, dunque, potenzialmente destinato a indurre all'astensione uno o più membri il Collegio, con la conseguente necessità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e rinnovata celebrazione del processo.

Risulta allora evidente non soltanto l'assoluta inconferenza del *thema probandum* rispetto all'ambito probatorio delineato dall'art. 187 c.p.p. (1. "*Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. 2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali*") ma anche, e soprattutto, come la sollecitazione all'esercizio del potere istruttorio ufficioso del Tribunale sul suddetto capitolo di prova testimoniale distorce lo strumento processuale di cui all'articolo 507 c.p.p. piegandolo allo scopo di ottenere, per via obliqua, un effetto per il quale l'ordinamento ha previsto, corredandoli delle necessarie garanzie, gli istituti dell'astensione e della ricsuzione.

Nè la responsabilità del dott. De Pasquale sulla scelta di veicolare in una richiesta *ex art. 507 c.p.p.* il tema delle voci sui presunti contatti tra avvocati dell'ENI e il presidente del Collegio giudicante può ritenersi attenuata, in assenza di specifiche e formali direttive del Procuratore della Repubblica, dal rilievo che tale scelta era stata con quest'ultimo concordata; a mente dell'art. 53 c.p.p., infatti, "*Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia*".

La carenza di equilibrio mostrata dal dott. De Pasquale nella gestione del processo "ENI Nigeria" emerge altresì dalla contraddittorietà delle sue scelte processuali, per come da lui

stesso prospettate in sede difensiva. Da un lato, infatti, egli sottolinea l'eccezionalità dell'evento della *“rottura della discussione”* che sarebbe stato provocato dall'introduzione nel processo ENI Nigeria delle risultanze comunicategli nel febbraio 2021 dal dott. Storari (vedi, ancora, l'audizione del dott. De Pasquale davanti alla Prima Commissione del CSM del 31.1.2022, pag. 60); d'altro lato, egli stesso aveva prodotto nuovi documenti, che sono stati acquisiti dal Tribunale, nel corso dell'udienza del 3.2.21, ossia a discussione ampiamente inoltrata, (si veda la sentenza, alla pag. 58: *“All'udienza del 3 febbraio 2021 veniva acquisita ulteriore documentazione prodotta dal PM e questi pronunciava le proprie repliche”*).

In definitiva, per un verso, l'omesso deposito ex art. 430, comma 2, c.p.p., di atti potenzialmente idonei a generare dubbi sulla ricostruzione dei fatti sottesa all'ipotesi accusatoria risulta incompatibile con lo statuto costituzionale del pubblico ministero; statuto che impone al magistrato requirente il mantenimento del delicato equilibrio tra esigenze della pubblica accusa e tutela dei diritti dell'indagato e dell'imputato, icasticamente riassunto nell'obbligo di completezza delle indagini preliminari a carico e a discarico (art. 358 c.p.p.); per altro verso, appare di particolare gravità l'abuso dello strumento processuale di cui all'art. 507 c.p.p. per portare dentro al dibattimento un dubbio sull'imparzialità del giudice che, se ritenuto dotato di qualche consistenza, avrebbe dovuto trovare evidenza attraverso altri istituti del diritto processuale penale.

Risulta dunque dimostrata l'assenza in capo al dott. De Pasquale dei requisiti della **imparzialità** e dell'**equilibrio**, avendo reiteratamente esercitato la giurisdizione in modo non obiettivo né equo rispetto alle parti nonché senza senso della misura e senza moderazione.

D'altra parte, la pervicacia dimostrata in tutte le sedi in cui è stato chiamato a illustrare il proprio operato è idonea a dimostrare come, diversamente da quanto ritenuto dal Consiglio giudiziario nel parere di maggioranza, le condotte poste in essere dal magistrato in valutazione, lungi dall'essere contingenti e occasionali, rappresentino un *modus operandi* consolidato e intimamente connesso al suo modo di intendere il ruolo ricoperto, proiettando, pertanto, un giudizio prognostico negativo sul possesso dei requisiti dell'imparzialità e dell'equilibrio anche ai fini della conferma.

Tanto premesso, il Consiglio

DELIBERA

di non confermare il dott. Fabio De Pasquale nelle funzioni semidirettive requirenti di Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Milano, che gli sono state conferite con delibera del 22.11.17 e che ha assunto in data 20.12.17.